

19 LUG 2019

Associazione
di promozione
sociale

giunchiglia-11

VERBALE ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA 01/07/2019

Data: 01/07/2019
Ora: 18:30 – 20:30
Luogo: Scuola d'Italiano Frisoun, piazza Liberazione 20 Nonantola (MO)
Presenti: Laretta Bulgarelli (presidente), Giovanni Serafini (segretario), Chiara Taparelli (vicepresidente), Luigi Monti, Nicoletta Cavazzuti, Martina Sitti, Libero Severi, Meriem Salik, Slobodan Miletic, Zini Valeriano, Zanni Giberti Guido, Iarisoamanana Marielle, Vaccari Giacomo, Monti Pierluigi, Manfredini Maria Grazia.

Segretario per il verbale: Giovanni Serafini

ODG:

1. Approvazione nuovo statuto

1. Approvazione nuovo statuto

Oggi 01/07/2019 ore 18:30 presso i locali della Scuola d'Italiano in piazza Liberazione 20, Nonantola (MO) si svolge in prima convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione Giunchiglia-11 per provvedere alle modifiche statutarie per procedere agli adeguamenti normativi richiesti dal codice del terzo settore (d.lgs. 117/17).

Presiede l'assemblea la presidente dell'associazione Laretta Bulgarelli che verifica la validità della costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie, secondo cui debba essere presente almeno la metà più uno dei soci. La condizione è verificata in quanto: il numero dei soci è 24, il numero dei soci presenti è 15. La presidente illustra ai presenti che in base al d.lgs. 117/17 l'associazione ha fino al 2 agosto 2019 per recepire nel proprio statuto le modifiche rese necessarie dal codice del terzo settore. La presidente pertanto procede a dare lettura dello statuto con le relative modifiche in questo senso.

Dopo ampia discussione i presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale e incaricano la presidente di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea attraverso la registrazione presso l'Agenzia entrate, la comunicazione della modifica della denominazione e la comunicazione ai pubblici registri in cui l'associazione è iscritta.

L'associazione è iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato o Promozione Sociale n. iscrizione 3760.

Si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 d.lgs. 117/17 in quanto si tratta di modifiche necessarie per un adeguamento previsto dalla normativa.

Non essendoci altro da deliberare la riunione si scioglie alle ore 20.30

Firma segretario per la stesura del verbale Giovanni Serafini:

Il presidente Laretta Bulgarelli:

Giovanni Serafini
Laretta Bulgarelli
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena



Associazione Giunchiglia-11

C.f. 94162850369

Via Nonantolana 698 - 41122 Modena
giunchiglia11@gmail.com

Registrato il 19 LUG 2019

al n° 4155 Serie 3

Corrisponde € 2.500,00

Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Giunchiglia-11 APS" con sede nel Comune di Modena in via Nonantolana 698.
- 2) Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 4) La durata dell'Associazione è illimitata.
- 5) L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.
- 6) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art. 2

Scopi e attività

- 1) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 2) Ai sensi dell'art. 5 del D. lgs. n. 117 del 03/07/2017 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:
 - i. lettera d) dell'art. 5.1 del Codice del Terzo Settore: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - ii. lettera l) dell'art. 5.1 del Codice del Terzo Settore: formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - iii. lettera r) dell'art. 5.1 del Codice del Terzo Settore: accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.
- 3) L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio direttivo. L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità (comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale), per attuare in particolare progetti che promuovano lo scambio interculturale, la valorizzazione sia delle competenze creative e cognitive sia

dell'immaginario dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'età adulta, con un'attenzione particolare alla popolazione migrante, e alla creazione di luoghi aperti alla riscrittura di pratiche comunitarie conviviali, all'insegna di una cittadinanza consapevole e partecipata.

- 4) Per l'attuazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:
- a) organizzare, proporre a enti pubblici o privati, e gestire, anche per conto terzi, attività con fini di solidarietà sociale e di tutela dei diritti di cittadinanza, anche in collaborazione con altri enti e organizzazioni;
 - b) promuovere la partecipazione orientata all'azione solidale sia nelle sia forme organizzare che in quelle spontanee e informali;
 - c) organizzare e gestire corsi di alfabetizzazione e corsi di lingua italiana di tutti i livelli per adulti, bambini e adolescenti, con una particolare attenzione ai cittadini stranieri
 - d) progettare e realizzare attività di ricerca e sperimentazione pedagogica o attinenti alle aree di attività dell'Associazione;
 - e) stimolare la collaborazione tra cittadini e associazioni del territorio per la rivitalizzazione e la valorizzazione degli spazi pubblici;
 - f) ideare e animare attività di sostegno alla maternità;
 - g) organizzare e gestire spazi e attività educative rivolte all'infanzia e all'adolescenza;
 - h) ideare e condurre percorsi formativi rivolti agli insegnanti della scuola di ogni ordine e grado, operatori del Terzo settore, operatori del sociale e cittadini, sulle tematiche legate all'educazione e ai temi attinenti alle finalità dell'Associazione;
 - i) studiare, raccogliere e analizzare bisogni legati a identità, trasformazioni, criticità e problematiche dei territori serviti o da servire;
 - j) promuovere incontri tra territori e realtà educative non solo in ambito provinciale, ma anche nazionale e internazionale;
 - k) produrre e diffondere materiale informativo relativo alle proprie attività e finalità, culturali e sociali;
 - l) stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
- 5) Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dall'attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3

Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il finanziamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;

- f) proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- 2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.
 - 3) Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità soci. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 - 4) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45.1 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad un altro ente del Terzo settore.
 - 5) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre ogni anno.
 - 6) Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del consiglio direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 d. lgs. 117-17.

Art. 4

Soci

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato.
- 2) Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore, che s'impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e a osservare il presente statuto. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio è subordinata:
 - a. alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati;
 - b. ai seguenti criteri: condivisione delle finalità espresse dall'art. 2 e pagamento della quota associativa.
- 2) Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
- 3) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- 4) La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.
- 5) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 1 mese prima dello scadere dell'anno in corso.

- 6) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
 - a. mancato versamento della quota associativa per un anno;
 - b. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - c. persistenti violazioni degli obblighi statuari.
- 7) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
- 8) Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

- 1) I soci sono obbligati a:
 - a. a osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - c. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
- 2) I soci hanno diritto:
 - a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c. ad accedere alle cariche associative;
 - d. a prendere visione dei libri sociali, con possibilità prenderne copia previa richiesta scritta.
- 3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione

Art. 7

Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Collegio dei Revisori dei Conti, nei casi previsti dall' art. 30 del Codice del Terzo Settore qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea;
 - d. il Collegio dell'Organo di Controllo, nei casi previsti dall' art. 31 del Codice del Terzo Settore qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea;
 - e. il Collegio dei Probiviri, qualora la sua istituzione venga deliberata dall'Assemblea;
 - f. il Presidente.
- 2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo volontario. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

Art. 8

L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità del terzo settore, dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

- 13) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 14) Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Art. 9

Il Consiglio direttivo

- 1) Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
- 3) Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
- 4) Al Consiglio direttivo spetta di:
 - a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. predisporre il bilancio consuntivo;
 - c. nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario
 - d. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - e. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- 5) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
- 6) Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assunte le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei soci membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- 7) Le convocazioni devono essere effettuate in forma scritta, cartaceo o per e-mail, almeno sette giorni prima della data della riunione e devono contenere ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.
- 8) I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente

- 1) Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

- b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approva il bilancio;
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
 - f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - j. delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'inopportunità.
- 4) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo, eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, cartaceo o e-mail, da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.
- 5) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.
- 6) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
- 7) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
- 8) Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
- 9) Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.
- 10) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 11) Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
- 12) Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella

- 2) L. Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro anziano.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva. Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo è generale.

Art. 11

Collegio dei probiviri

- 1) Il Collegio dei probiviri è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi.
- 2) Il Collegio di probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statuarie compiute da singoli soci o dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio direttivo o all'Assemblea.
- 3) Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie fra gli Organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Art. 12

Collegio dei revisori dei conti

- 1) Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.
- 2) Il Collegio dei revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo.

Art. 13

Organo di controllo

- 1) L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
- 2) I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

- 4) I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 5) L'Organo di Controllo è obbligatorio nei casi previsti dall'articolo 30 del D.Lgs 117/17.

Art. 13

Devoluzione del patrimonio

- 1) In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 14

Rinvio e clausola di mediazione

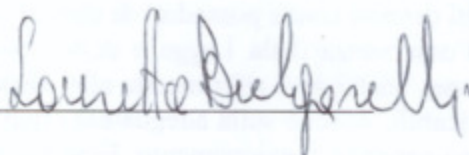
- 1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.
- 2) I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.
- 3) Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 15

Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

- 1) Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Firma del Presidente



Firma del Segretario

